Numero di protocollo: AP/CT/139/2026
Revisione: 00
Data: 26/05/2026

Condizioni Generali d'Acquisto

1.Generalità

1.1 Definizioni - Ai sensi delle presenti Condizioni Generali si intende per:
"Fornitore": soggetto identificato nell'Ordine e nei contratti ancillari;
"Acquirente" o "Indel B" o "Autoclima": Indel B S.P.A. e/o ogni società da essa controllata direttamente e/o indirettamente o ad essa collegata;
"Ordine": richiesta scritta di fornitura di Particolari formulata da Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata.
"Particolare": i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi destinati al primo impiego o come parti sciolte o ricambi, nonché i Prototipi, i Semilavorati, i servizi, le prestazioni, i materiali di consumo, le Attrezzature, gli impianti ed ogni altra cosa oggetto dell'Ordine;
"Prototipi": i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi conformi alle specifiche tecniche fornite o approvate da Indel B e/ogni società da essa controllata o ad essa collegata, non destinati alla produzione e generalmente realizzati artigianalmente o con attrezzature provvisorie";
"Informazione Tecnica": ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni messi a disposizione del Fornitore da Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata;
"Attrezzatura": calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc. necessari alla attività di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata;
"Semilavorati": i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi destinati ad essere impiegati come Particolari da Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata solo dopo ulteriore lavorazione;
"Ordine Aperto": Ordine che necessita una successiva precisazione da parte di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata delle quantità da produrre e dei tempi di esecuzione della fornitura.
"Ordine Chiuso" la richiesta, indirizzata dall' Acquirente ad un fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di prodotti contrattuali
1.2 Deroghe - Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle presenti Condizioni Generali, che sostituiscono ogni precedente regolamentazione intervenuta tra le parti ivi comprese le condizioni generali in vigore presso il Fornitore. Eventuali deroghe (laddove riportate su offerte, conferme ordine, ddt e fatture del fornitore) non si applicano a meno che non pattuite per iscritto.
Ordini, richieste di consegna, come pure modifiche e aggiunte possono altresì essere inoltrati tramite trasferimento elettronico dei dati. Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti Condizioni Generali, allegando tali modifiche e variazioni a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata al Fornitore, e si intenderanno accettate se non contestate espressamente entro sette giorni dal ricevimento delle stesse.
1.3 Ordine - L'Ordine diventa confermato da parte di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata se, entro una settimana dall'invio, perviene alla medesima il relativo duplicato, debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione. Ancorché Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata non riceva il duplicato dell'Ordine sottoscritto dal Fornitore, l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo entro il suddetto termine si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti Condizioni e di quelle specifiche espresse nell'Ordine. Per quanto riguarda l'Ordine Aperto, solitamente gestito con alimentazione e programmazione automatica, le singole richieste di fornitura si intendono tacitamente accettate dal Fornitore, salvo comunicazione da far pervenire a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata entro sette giorni dal loro ricevimento.
1.4 Cessione a terzi - L'Ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente, salvo espresso consenso scritto di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata.
1.5 Recesso - Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.
1.6 Validità - Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di richiedere in qualsiasi momento il rispetto delle stesse.
1.7 Nullità di una clausola - Se una disposizione contenuta nel presente testo o negli ulteriori accordi dovesse essere o diventare nulla, ciò non modifica la validità del contratto in sé. Le parti si impegnano a comportarsi secondo buona fede per sostituire le disposizioni non valide.

Autoclima S.p.A. a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
ITALY
Tel: +39 011 9443210
Fax: +39 011 9443230
sales@autoclima.com
autoclima@pec.wmail.it
Cap. soc. € 2.750.000 i.v.
Partita IVA: IT04453960017
RI Torino: 04453960017
REA Torino: 634244
Società a socio unico a direzione e coordinamento da parte di INDEL B S.p.A. RN n. IT02037650419

1.8 Riservatezza - Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata senza il consenso scritto di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata e a trattare come confidenziali tutte le Informazioni Tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'Ordine.
1.9 Foro competente e legge applicabile - Per ogni controversia derivante dal rapporto qui disciplinato o ad esso relativa è competente in via esclusiva il foro di Torino; è tuttavia riservata a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata la facoltà di convenire il Fornitore presso il foro dove ha sede il Fornitore. La legge applicabile è quella della Repubblica Italiana. In caso di Ordini per conto di un'impresa del gruppo dell'Acquirente con sede all'estero, verrà applicato il diritto della Repubblica Italiana anche se il Fornitore risiede nello stesso paese.
1.10 Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata richiede ai propri partner commerciali (incluso il Fornitore) una maggiore considerazione delle tematiche ricollegate alla lotta alla corruzione, agli strumenti volti a prevenire il riciclaggio di danaro di provenienza illecita, ai controlli alle importazioni ed esportazioni di beni e servizi ed alla libera concorrenza.
Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata si riserva di verificare il rispetto dei sopra citati requisiti da parte del Fornitore, anche mediante accesso presso le sedi produttive o commerciali di quest'ultimo.
1.11 Il Fornitore è consapevole e riconosce che l'inosservanza dei requisiti sopra menzionati costituirà per Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata grave inadempimento da parte del Fornitore alle presenti Condizioni Generali di Acquisto; pertanto, in tale ipotesi, Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata avrà il diritto di risolvere in ogni momento e con effetto immediato le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed il relativo rapporto contrattuale con il Fornitore ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile italiano.
1.12 Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata richiede che i fornitori di componenti destinati al settore Automotive abbiano un sistema certificato secondo gli standard Automotive oppure secondo ISO 9001.

2. Informazioni tecniche e proprietà Industriale
2.1 Le Informazioni Tecniche riservate che Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata comunica o mette a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un Particolare, dei relativi Prototipi o delle Attrezzature, restano di proprietà esclusiva di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata e possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini.
In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
(a) conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata su richiesta della medesima;
(b) contraddistinguerle come di proprietà Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata nei casi in cui Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non depositare brevetti o altri titoli di privativa industriale, i quali ove tuttavia depositati dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata;
(c) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, Particolari disegnati o prodotti sfruttando le Informazioni Tecniche di cui sopra, nel caso in cui ciò possa compromettere diritti di privativa industriale e know how industriale segreto;
(d) adempiere direttamente e/o far adempiere le obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale abbia trasmesso, con il consenso di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata, le Informazioni Tecniche nell'ambito della esecuzione dell'Ordine.
2.2 Nel proporre o accettare di studiare e/o adattare per Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata o fornire alla stessa un Particolare, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il Particolare stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata e dei fornitori ai quali venga affidata da Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata la produzione del Particolare per conto della medesima.
2.3 Il Fornitore si obbliga, su richiesta e secondo le istruzioni di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata, ad apporre il marchio Indel B e/o Autoclima o altri marchi o segni distintivi appartenenti a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata sui Particolari ordinati e/o sulle confezioni originali che Indel B potrà richiedere. Tale operazione non potrà in nessun caso intendersi come licenza d'uso del marchio Indel B e/o Autoclima ed i Particolari come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata.
2.4 Il Fornitore è obbligato a costituire un archivio dei disegni trasmessi dall'Ufficio Acquisti Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata, curarne la gestione, la conservazione e l'aggiornamento.
Il disegno sarà trasmesso dall'Ufficio Acquisti Indel B e/o Autoclima una sola volta, con il primo ordine d'acquisto e/o c/lavoro.
In caso di modifica del disegno, l'Ufficio Acquisti Indel B e/o Autoclima provvederà ad inviare il disegno aggiornato secondo l'ultimo indice di modifica.

Autoclima S.p.A. a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
ITALY

Tel. +39 011 9443210
Fax: +39 011 9443230
sales@autoclima.com
autoclima@pec.wmail.it

Cap. soc. € 2.750.000 i.v.
Partita IVA: IT04453960017
RI Torino: 04453960017
REA Torino: 634244

Società a socio unico a direzione e coordinamento da parte di INDEL B S.p.A. RN n. IT02037650419

Ogni disegno riporta l'indice di modifica raggiunto in apposita tabella, in fondo a destra del disegno.
È compito del Fornitore distruggere la copia di disegno con indice precedente e sostituirlo con il nuovo in archivio.
Il Fornitore deve verificare, prima di iniziare la produzione, di possedere il disegno ultimo aggiornato, confrontando l'indice di modifica dello stesso con l'indice di modifica riportato nell'ordine di acquisto e c/lavoro: i due indici devono essere uguali. In caso contrario deve essere informato l'Ufficio Acquisti Indel B e/o Autoclima appena rilevata la non corrispondenza; la produzione potrà continuare solo dopo aver ricevuto il disegno aggiornato.
IN CASO DI CONTESTAZIONE FA RIFERIMENTO L'INDICE DI REVISIONE RIPORTATO SULL'ORDINE.
Se alla data di un eventuale aggiornamento dell'indice di modifica, il Fornitore abbia in giacenza una scorta di materiale già lavorato su ordini già confermati, secondo il precedente/i indice/i, dovrà dare tempestiva comunicazione in forma scritta all'Ufficio Acquisti Indel B e/o Autoclima. Indel B e/o Autoclima si impegna comunque a ritirarlo qualora la messa in produzione di detto lotto sia stato concordato e definito.
Sicurezza informatica per i file tecnici è necessario che il fornitore li gestisca in sicurezza, proteggendoli da eventuali attacchi informatici.

3. Attrezzature specifiche e materiali

3.1 Le Attrezzature che Indel B e/o Autoclima metta a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine rimangono di proprietà esclusiva di Indel B e/o Autoclima. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette Attrezzature il Fornitore è tenuto a:
(a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà di Indel B e/o Autoclima;
(b) provvedere, ove richiesto da Indel B e/o Autoclima, ad adeguata copertura assicurativa contro incendio, furto, vandalismi, disastri naturali, manomissione e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
(c) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
(d) segnalare a Indel B e/o Autoclima le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà a Indel B e/o Autoclima ogni decisione circa la attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico di Indel B e/o Autoclima sempre che essi non siano dovuti a incidenti, a negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni onere sarà a carico di quest'ultimo;
(e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato da Indel B e/o Autoclima;
(f) consentire agli incaricati di Indel B e/o Autoclima di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione, ed il loro stato d'uso;
(g) non cederle a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie;
(h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli Ordini anche dopo la cessazione della fornitura a Indel B e/o Autoclima e, comunque, non riprodurre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per l'impiego in produzione o come ricambi, Particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
(i) apportare alle Attrezzature qualsiasi modifica tecnica richiesta per iscritto da Indel B e/o Autoclima; resta inteso che le relative spese saranno previamente concordate per iscritto con Indel B e/o Autoclima e sostenute da quest'ultima;
(l) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da Indel B e/o Autoclima in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali forniture destinate allo specifico servizio ricambi di Indel B e/o Autoclima al momento della cessazione della fornitura del Particolare per il quale vengono impiegate.
3.2 Le disposizioni di cui all'articolo 3.1 si intendono applicabili, per quanto compatibili, anche in relazione ai Semilavorati ed agli altri materiali di proprietà di Indel B e/o Autoclima che questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l'esecuzione dell'Ordine.

4. Modifica della fornitura

4.1 Il Fornitore si obbliga, su richiesta di Indel B e/o Autoclima, a:
(a) modificare prontamente le caratteristiche del Particolare ordinato;
(b) cessare prontamente la produzione e la fornitura del Particolare ordinato.
4.2 In tali casi, il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nel limite del possibile la quantità dei Particolari modificati o annullati e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con Indel B e/o Autoclima e/o alle istruzioni di quest'ultima nonché a consentire a Indel B e/o Autoclima il controllo delle giacenze.
4.3 Nei casi di cui all'articolo 4.1, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4.2 e salvo diversi accordi, i Particolari già ultimati o in corso di lavorazione verranno comunque forniti a Indel B e/o Autoclima dal Fornitore per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello concordato in fase di ordine.

Autoclima S.p.A. a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
ITALY
Tel: +39 011 9443210
Fax: +39 011 9443230
sales@autoclima.com
autoclima@pec.wmail.it
Cap. soc. € 2.750.000 i.v.
Partita IVA: IT04453960017
RI Torino: 04453960017
REA Torino: 634244
Società a socio unico a direzione e coordinamento da parte di INDEL B S.p.A. RN n. IT02037650419

5. Affidabilità, Qualità e Controlli

5.1 Il Fornitore, prima dell'inizio del rapporto di fornitura, deve garantire la conformità in merito alle direttive cogenti quali
-2011/65/UE Rohs II e dei loro futuri adeguamenti (restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche),
-1907/2006 REACH e dei loro futuri adeguamenti (registrazione, valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze c himiche)
-Il fornitore si impegna a dichiarare la presenza di sostanze SVHC e di aggiornare la propria dichiarazione Reach ad ogni aggi ornamento della candidate list della normativa. La non ricezione di documentazione da parte del fornitore sarà da considerare come assenza di qualsiasi sostanza (Ogni annex e candidate list). Il fornitore è responsabile legale per le proprie dichiarazioni e nel caso di nessuna dichiarazione.
Inoltre
- il Fornitore deve conformarsi alle eventuali direttive specifiche per le categorie merceologiche dei componenti forniti a Ind el B e/o Autoclima e a qualsiasi nuova direttiva introdotta dopo la firma delle presenti condizioni.
Inoltre, il Fornitore deve garantire che i prodotti forniti siano esenti da contaminazione radioattiva con valori superiori a quelli normalmente presenti in natura secondo le previsioni legislative (D.Lgs. 52/2007 attuativo direttiva 2003/122/CE), facendos i carico lo stesso dei necessari controlli.
5.2 Salvo diversa preventiva pattuizione scritta al momento in cui lo studio e/o l'adattamento e/o la fornitura del Particola re vengono proposti o accettati dal Fornitore e fatto salvo il caso in cui il Particolare venga prodotto dal Fornitore in conformit à con la documentazione tecnica e tecnologica messa a disposizione da Indel B e/o Autoclima, il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del Particolare all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni legali italiane ed estere segnalate da Indel B e/o Autoclima. I risultati dei predetti controlli e prove non sono vincolanti per Indel B, che si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindaca bile giudizio. Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie solo dopo aver ricevuto il benestare di fornitura da Indel B e/o Autoclima su campionatura o preserie. È comunque inteso che l'eventuale benestare di fornitura da parte di Indel B e/o Autoclima non esonera né diminuisce le responsabilità e le garanzie del Fornitore.
5.3 Il Fornitore si obbliga, per sé e per eventuali sub-fornitori o comunque terzi, a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Particolari oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, d i qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche Indel B e/o Autoclima (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o deposi tati ecc.).
Indel B e/o Autoclima si riservano il diritto di audit di seconda parte (con preavviso ragionevole) su processi, registrazioni di controllo e sistemi qualità, allineati alla ISO 9001.
5.4 Fermi restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai precedenti articoli 5.1 e 5.2, il Fornitore, con l'accettaz ione dell'Ordine, accetta e si impegna ad attenersi alle prescrizioni di Indel B e/o Autoclima, consentendo altresì a Indel B e/o Autoclima di effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuati. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi a i propri sub - fornitori.
5.5 Su richiesta scritta di Indel B e/o Autoclima, il Fornitore si obbliga ad emettere ed inviare a corredo dei Particolari s pediti a Indel B e/o Autoclima un appropriato "Certificato di Qualità e Conformità" con cui egli certifica che tali Particolari son o stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo risultano idonei all'impiego previsto; in mancanza di tale certificato Indel B av rà il diritto di respingere i Particolari.
Per tutti i componenti installati su applicazioni automotive, Indel B e/o Autoclima potrà richiedere la documentazione PPAP.
Tale documentazione dovrà essere inviata a Indel B e/o Autoclima alla prima fornitura e/o in sede di invio ordine e quotazion e per i componenti a scaffale.
Nel caso di componenti difettosi potrà inviarli al fornitore per analisi e per la definizione di azioni correttive basate sul la metodologia 8D.
5.6 Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione del Particolare se non a seguito di autorizzazion e scrittad i Indel B e/o Autoclima. Il Fornitore è tenuto a segnalare preventivamente a Indel B e/o Autoclima le innovazioni tecnic he che siano suscettibili di migliorare la qualità, il servizio, i costi e/o le caratteristiche del Particolare ordinato, nonché le innova zioni tecnologiche che possono interessare la qualità del Particolare.
Cambi di ragione sociale e/o assetto proprietario da parte del Fornitore sono considerati modifiche di processo.
Qualora il Fornitore, per proprie esigenze, intenda trasferire la realizzazione dei Prodotti Contrattuali ad un sito produttivo diverso rispetto a quello originario, dovrà richiedere con congruo anticipo preventiva autorizzazione scritta ad INDEL B e/o Aut oclima, la quale si riserva di verificare le garanzie qualitative offerte dal nuovo sito proposto ed eventualmente di richiedere una nuova Qualificazione del Processo Produttivo del Fornitore, i cui oneri saranno a carico del Fornitore. L'eventuale autorizzazione rilasciata da INDEL B e/o Autoclima ovviamente non costituirà un giudizio di merito sulle scelte organizzative/tecnologiche, che rimangono di esclusiva responsab ilità del Fornitore.
5.7 Nel caso in cui il Particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l'antinquinamento, ecc.) su indicazione di Indel B e/o Autoclima il Fornitore è tenuto a predisporre ed inviare una d ocumentazione specifica relativa alla omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l'altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conserva ta dal Fornitore per almeno 10 anni e dovrà permettere da parte dei medesimi controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla relativa documen tazione, il

Autoclima S.p.A. a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
ITALY
Tel: +39 011 9443210
Fax: +39 011 9443230
sales@autoclima.com
autoclima@pec.wmail.it
Cap. soc. € 2.750.000 i.v.
Partita IVA: IT04453960017
RI Torino: 04453960017
REA Torino: 634244
Società a socio unico a direzione e coordinamento da parte di INDEL B S.p.A. RN n. IT02037650419

Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori.

6. Consegna

6.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione, il trasporto ed il luogo di destinazione dei Particolari ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni di Indel B e/o Autoclima. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuto a carenze o difetti di marcatura imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, trasporto o al mancato rispetto delle sopraddette istruzioni. Ogni modifica da parte di Indel B e/o Autoclima delle istruzioni di consegna deve avvenire in forma scritta.

6.2 Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei Particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore a Indel B e/o Autoclima, ha luogo all'atto del ricevimento della merce stessa presso la ricevitoria di quest'ultima.

6.3 I termini e programmi di consegna dei Particolari ordinati, di cui agli Ordini o altrimenti concordati, sono vincolanti e d essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. In caso di consegne anticipate rispetto al termine pattuito, Indel B e/o Autoclima è autorizzata a rispedire tali Particolari a spese e rischio del Fornitore, o ad addebitare a quest'ultimo le relative spese di magazzinaggio ed accettazione. In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, Indel B e/o Autoclima avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

(a) pretendere l'esecuzione dell'ordine in tutto o in parte, ed applicare una penale convenzionale pari allo 1% (salvo diversa misura diversamente pattuita) del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascuna settimana di ritardo e/o di mancata disponibilità, a decorrere dalla data in cui i Particolari avrebbero dovuto essere consegnati e fino alla data di effettiva consegna;

(b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i Particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;

(c) risolvere, con effetto immediato, l'Ordine, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata di ottenere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti a causa dei ritardi di consegna. Resta inteso che Indel B potrà compensare tutte le somme ad essa dovute dal Fornitore a causa dei suddetti ritardi con le somme da essa dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, detraendone l'importo dalle fatture del Fornitore in scadenza.

6.4 Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di Particolari, laddove richieste, necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi, nei modi e termini concordati.

6.5 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, potrà essere concordato tra le parti un nuovo termine per la consegna solo a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente e comunque in tempo utile Indel B e/o Autoclima, per iscritto, dell'insorgere di tali cause e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La causa di forza maggiore non potrà essere invocata qualora insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. E' precisato inoltre, che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub -fornitori. Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo nelle consegne maggiore di venti (20) giorni rispetto al termine pattuito, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive di Indel B e/o Autoclima, quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'Ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.

6.6 Se i Particolari prodotti dal Fornitore per conto di Indel B e/o Autoclima sono destinati all'esportazione, il Fornitore deve presentare - ai fini doganali - una dichiarazione scritta su un modello che gli viene fornito da Indel B e/o Autoclima e che riguarda l'origine del Particolare oggetto della fornitura. Detta dichiarazione deve pervenire a Indel B al più tardi con la prima fornitura. Il Fornitore deve segnalare a Indel B e/o Autoclima immediatamente e di propria iniziativa l'origine dei Particolari da fornire non ancora dichiarati o un eventuale cambio dell'origine.

Il Fornitore risponde di tutti gli svantaggi che Indel B e/o Autoclima può subire causa la ritardata o non regolare consegna di suddette dichiarazioni. Se necessario, il Fornitore deve confermare le indicazioni fornite circa l'origine dei Particolari tramite un modello informativo convalidato da un ufficio doganale.

6.7 Salvo diversa pattuizione scritta, il Fornitore si impegna a consegnare a Indel B e/o Autoclima su richiesta di Indel B e/o Autoclima stessa, parti di ricambio per la durata di dieci (10) anni dall'ultima fornitura di Particolari impiegati nella produzione dei nostri prodotti o di altri prodotti destinati alla commercializzazione, con possibilità di rinegoziare le condizioni di fornitura.

6.8 La responsabilità di Indel B e/o Autoclima è esclusa nel caso di epidemie, pandemie, scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo di Indel B e/o Autoclima che impediscano la consegna o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Particolari ordinati.

7. Accettazione - Garanzia

7.1 Il fornitore garantisce che i prodotti da lui forniti siano esenti da vizi e difetti per una durata pari a 24 mesi dalla data della fattura. La semplice consegna o il pagamento dei Particolari non possono in nessun caso essere considerati come accettazione degli stessi, la quale avviene a cura dei competenti enti Indel B e/o Autoclima secondo le modalità indicate nel seguito del presente articolo. Il Fornitore potrà

Autoclima S.p.A. a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
ITALY
Tel: +39 011 9443210
Fax: +39 011 9443230
sales@autoclima.com
autoclima@pec.wmail.it
Cap. soc. € 2.750.000 i.v.
Partita IVA: IT04453960017
RI Torino: 04453960017
REA Torino: 634244
Società a socio unico a direzione e coordinamento da parte di INDEL B S.p.A. RN n. IT02037650419

inviare proprio personale presso gli stabilimenti Indel B e/o Autoclima, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione.

7.2 Il Fornitore garantisce che la quantità dei Particolari forniti è conforme sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nel rimesso di consegna. Nel caso in cui dal controllo di ricevimento risulti che la quantità dei Particolari forniti non sia conforme a quanto pattuito, Indel B e/o Autoclima avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

(a) accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;

(b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio e accettazione;

(c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammanco saranno a carico del Fornitore. I reclami di Indel B e/o Autoclima per l'esercizio delle facoltà previste nel presente articolo 7.2 dovranno essere comunicati al Fornitore entro 90 giorni dalla data di consegna del lotto interessato.

7.3 Il Fornitore garantisce i Particolari forniti esenti da vizi, difetti di progettazione, conformità o fabbricazione, derivanti (1) dall'utilizzo di materiale inadeguato o di cattiva qualità, (2) dall'applicazione di processi produttivi non adeguati, (3) dall'inosservanza delle specifiche contrattuali pattuite e delle prescrizioni legali eventualmente segnalate da Indel B.

7.3.1 Per i vizi e/o i difetti di cui all'articolo 7.3 rilevati nel periodo fra la consegna del Particolare e l'uscita dallo stabilimento di produzione del gruppo sul quale il Particolare viene impiegato, Indel B e/o Autoclima avrà la facoltà di:

(a) ottenere, a spese e rischio del Fornitore, l'immediata sostituzione dei Particolari interessati o dell'intero lotto di cui fanno parte;

(b) respingere, a spese e rischio del Fornitore, i Particolari interessati o l'intero lotto di cui fanno parte;

(c) chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei Particolari difettosi o effettuare direttamente tale selezione a spese del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto o concordato;

(d) recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Particolari interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore. L'esercizio delle suddette facoltà di cui alle lettere (a), (b), (c), dovrà avvenire entro sei (6) mesi dalla data di contestazione.

7.3.2 Per tutti i vizi e/o difetti di cui al presente articolo è fatto in ogni caso salvo il diritto di Indel B e/o Autoclima di ottenere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni subiti. Resta inteso che Indel B e/o Autoclima potrà compensare tutte le somme ad essa dovute dal Fornitore a causa dei suddetti vizi e/o difetti con le somme dalla stessa dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, detraendone l'importo dalle fatture del Fornitore in scadenza.

7.3.3 Per i vizi e/o difetti nel materiale per la produzione del Particolare fornito da Indel B e/o Autoclima al Fornitore si applicherà quanto segue:

(a) per vizi non rilevabili da parte del Fornitore in base alle norme di collaudo Indel B e/o Autoclima o, in mancanza delle medesime, in base a quelle del Fornitore, non saranno applicabili le obbligazioni di garanzia di cui all'articolo 7.3;

(b) per vizi non occulti, o comunque rilevabili in base alle norme sopra citate, saranno applicabili le obbligazioni di garanzia di cui all'articolo 7.3, essendo tuttavia inteso che al Fornitore sarà addebitabile, anziché il prezzo del Particolare, il compenso stabilito per la lavorazione del Fornitore in vigore nel momento dell'addebito.

7.3.4 Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio e a rottamare i Particolari difettosi o non conformi restituiti da Indel B e/o Autoclima e per i quali non sia stato concordato il relativo recupero per Indel B e/o Autoclima con lavorazioni supplementari, essendo a Indel B e/o Autoclima riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Previo accordo con il Fornitore sulle relative modalità di attuazione, Indel B e/o Autoclima potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione per conto e a spese del Fornitore.

7.3.5 Indel B e/o Autoclima non può ricorrere alla garanzia prevista al presente articolo 7 se i difetti di cui all'articolo 7.3 sono da attribuire alla inosservanza delle indicazioni per l'uso, per la manutenzione e l'installazione, all'utilizzo non adeguato o improprio, al trattamento errato o negligente da parte di Indel B e/o Autoclima o di terzi.

7.4 Fatta eccezione per i Particolari di proprietà industriale di Indel B e/o Autoclima, il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Particolari da lui forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale di terzi, sia in Italia, sia all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque Indel B e/o Autoclima indenne da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita o circolazione dei prodotti Indel B e/o Autoclima.

7.5 Nel caso in cui Indel B e/o Autoclima fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la "product liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne si impegna a stipulare, a sue spese, prima di fornire i Particolari, una polizza assicurativa a favore di terzi (a copertura di tutti i rischi e ad estensione mondiale), che assicuri entrambe le parti contro danni riportati da persone e/o da beni, direttamente o indirettamente collegabili ai Particolari, alla loro produzione e commercializzazione, durante e dopo il termine del presente accordo. In alternativa, il Fornitore avrà la possibilità di includere Indel B e/o Autoclima come parte assicurata/protetta nella polizza (tutti i rischi) a patto che tale polizza sia soddisfacente ed accettata da Indel B e/o Autoclima. La polizza assicurativa dovrà (a) indicare Indel B e/o Autoclima come "parte assicurata" e specificare

Autoclima S.p.A. a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
ITALY
Tel: +39 011 9443210
Fax: +39 011 9443230
sales@autoclima.com
autoclima@pec.wmail.it
Cap. soc. € 2.750.000 i.v.
Partita IVA: IT04453960017
RI Torino: 04453960017
REA Torino: 634244
Società a socio unico a direzione e coordinamento da parte di INDEL B S.p.A. RN n. IT02037650419

che l'assicurazione non potrà essere cancellata a meno che lo stipulante dia notifica scritta a Indel B e/o Autoclima almeno 60 giorni prima della data effettiva di cancellazione; e (b) confermare che, in ogni caso, la polizza copra la responsabilità del Fornitore. Il Fornitore si impegna a mantenere l'assicurazione valida ed effettiva per tutta la validità della fornitura e per i successivi tre anni dopo il termine dello stesso a qualunque titolo esso (c) la copertura assicurativa deve coprire 1,5 mil di euro annui per RCT.
7.6 Salvo diversa preventiva pattuizione scritta al momento in cui viene proposta o accettata dal Fornitore la fornitura del Particolare, nel caso in cui Indel B e/o Autoclima attui una campagna di richiamo o di risanamento dei propri prodotti per sostituire o riparare Particolari rivelatisi difettosi, o non affidabili o non conformi con prescrizioni legali segnalate da Indel B e/o Autoclima e anche se il difetto o la non affidabilità o la non conformità si riveli dopo la scadenza della garanzia, il Fornitore sarà tenuto alla fornitura gratuita e senza spese per Indel B e/o Autoclima dei Particolari necessari per attuare la campagna di richiamo o di risanamento e rimborserà a Indel B e/o Autoclima il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio.

8. Prezzi
8.1 I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi fatto salvo quanto specificamente pattuito per iscritto.
8.2 Eventuali aumenti di prezzo dei Particolari dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Indel B e/o Autoclima solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

9. Fatture, documenti di trasporto e pagamenti
9.1 I Particolari spediti devono essere sempre accompagnati dal documento di trasporto nel numero di copie richiesto da Indel B e/o Autoclima. Il documento di trasporto deve contenere, oltre agli elementi richiesti dalla legge, le seguenti indicazioni:
> nome del Fornitore, matricola disegno o riferimento o codice Indel B e/o Autoclima, Numero lotto di produzione, numero di codice anagrafico del Fornitore; denominazione del Particolare, data di spedizione, numero e data dell'Ordine, nome della persona contattata, luogo di consegna; quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell'Ordine.
9.2 Indel B e/o Autoclima effettuerà il pagamento delle fatture del Fornitore, subordinatamente al ricevimento dei documenti debitamente compilati e previsti nei precedenti articoli 9.1 e 9.2, tramite bonifico bancario secondo il calendario di pagamento dei fornitori, che il Fornitore dichiara di avere già ricevuto, di conoscere e di accettare, nonché secondo gli aggiornamenti di tale calendario che Indel B e/o Autoclima consegnerà al Fornitore di volta in volta.
9.3 Nel caso in cui, su uno o più lotti di Particolari finiti, venga rilevata una percentuale di Particolari difettosi o non conformi superiore al limite di tolleranza pattuito, Indel B e/o Autoclima avrà la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato, fino a quando il Fornitore non abbia consegnato i Particolari o il lotto in sostituzione. Per tutti i casi di restituzione di somme indebitamente percepite dal Fornitore, o comunque dovute a Indel B e/o Autoclima, quest'ultima emetterà relativa nota di addebito da saldarsi con le stesse modalità e termini di pagamento previsti per l'operazione principale.

10. Privacy
10.1 Ciascuna delle parti del presente contratto consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal GDPR Europeo privacy n. 679/16 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

11. Clausola 231/01
11.1 il Fornitore si impegna al più ligio rispetto della normativa vigente e dichiara, in particolare, di essere a conoscenza del contenuto del d.lgs. n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Di conseguenza, è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso e indagato o meno.11.2 Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice etico di Indel B e/o Autoclima pubblicato e di impegnarsi a rispettarlo. Se il Fornitore non fa fronte a tale obbligo, Indel B e/o Autoclima considererà questa circostanza alla stregua di una violazione della fiducia su cui si basa il rapporto tra le parti ed una grave infrazione delle presenti condizioni, e potrà esercitare il diritto di rescindere immediatamente l'accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. – come, peraltro, previsto nel documento dell'appaltante denominato "Sistema sanzionatorio" – nonché ottenere un equo importo da determinarsi a compenso dei danni eventualmente subiti.
12. Sostenibilità
12.1 In considerazione del Codice di Condotta adottato da Indel B e/o Autoclima, il requisito minimo richiesto ai fornitori, ai terzisti ed ai subappaltatori è il rispetto di specifiche Linee Guida di Sostenibilità:
a) Diritti umani e condizioni di lavoro:
- rifiuto di qualunque forma di lavoro forzato o di lavoro minorile,
- riconoscimento del diritto di libertà di associazione in conformità alla legge vigente;

Autoclima S.p.A. a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
ITALY
Tel: +39 011 9443210
Fax: +39 011 9443230
sales@autoclima.com
autoclima@pec.wmail.it
Cap. soc. € 2.750.000 i.v.
Partita IVA: IT04453960017
RI Torino: 04453960017
REA Torino: 634244
Società a socio unico a direzione e coordinamento da parte di INDEL B S.p.A. RN n. IT02037650419

- tutela della salute e della sicurezza delle persone;
- garanzia di pari opportunità, di condizioni di lavoro eque e del diritto dei dipendenti a ricevere una formazione.

b) Rispetto dell'ambiente:
- ottimizzazione dell'uso delle risorse;
- gestione responsabile dei rifiuti:
- eliminazione del processo produttivo delle sostanze potenzialmente pericolose;
- sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale;
- utilizzo di un sistema logistico ecosostenibile.

c) Etica nel business
- elevati standard di integrità, onestà e correttezza;
- divieto di corruzione

12.2 In caso di accertata non conformità di un fornitore a tali principi, Indel B e/o Autoclima si riserva il diritto di interrompere il rapporto commerciale o di richiedere al fornitore un piano di azione correttivo, la cui implementazione è verificata attraverso appositi audit.

13. Legge applicabile e Foro competente

13.1 Il presente Contratto sarà regolato e interpretato secondo la legge italiana.

13.2 Tutte le controversie derivanti da o connesse al presente Contratto saranno soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Torino È tuttavia riservata a Indel B e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata la facoltà di convenire il Fornitore presso il foro dove ha sede il Fornitore.

A conferma di quanto sopra le presenti condizioni generali sono sottoscritte dal fornitore o da un suo rappresentante a ciò debitamente autorizzati in forza di:
Procura
Delibera del Consiglio di Amministrazione
Altro

Timbro e Firma Autoclima S.p.A

AUTOCLIMA SPA a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 CAMBIANO (TO)
P. IVA IT04453960017

Ai sensi dell'articolo 1341 Codice civile e seguenti approviamo specificatamente per iscritto le seguenti clausole delle condizioni generali:
1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.10 - 1.11 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 4.1 - 4.3 - 6.3 - 6.5 - 6.6 - 7.2 - 7.3.1 - 7.3.2. - 7.3.3 - 7.3.4 - 7.5 - 7.6 - 9.1 - 9.2 - 9.3 -11 – 12.2 - 13.

Timbro e Firma Autoclima S.p.A

AUTOCLIMA SPA a socio unico
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 CAMBIANO (TO)
P. IVA IT04453960017